

r.g. 6125/2015 cam.



**IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott.ssa Franca Mangano

Presidente

dott.ssa Daniela Bianchini

Giudice

dott.ssa Monica Velletti

Giudice rel.

provvisoriamente pronunciando ha emesso il seguente

DECRETO

considerato che

con ricorso depositato in data 30.4.2015 XxxXxx ha chiesto venissero disposte modifiche delle modalità di affidamento della figlia minore Xxx, nata il 2010, dalla relazione con Xxx Xxx, come determinate nel decreto adottato dall'intestato Tribunale in data 2/22 maggio 2014, con il quale, all'esito di CTU, era stato disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con ampie modalità di frequentazione padre figlia e con monitoraggio del servizio socio assistenziale territorialmente competente. La ricorrente rappresentando l'asserito rifiuto dello Xxx, padre della minore a seguire i percorsi proposti dal servizio sociale, nonché condotte dello stesso irrispettose del ruolo materno, finalizzate a screditare la madre agli occhi della minore, nonché episodi di aggressione fisica e verbale avvenuti anche alla presenza della minore e oggetto di specifiche denunce, ha chiesto venissero adottati gli opportuni interventi per far cessare tali condotte e le necessarie modifiche al regime di affidamento per superare la conflittualità in essere. La ricorrente ha, inoltre, rappresentato l'esiguità del contributo posto a carico del padre per il mantenimento della figlia, pari ad € 200,00 mensili, chiedendone un aumento. Con vittoria di spese.

Si è costituito Xxx Xxx contestando le allegazioni della controparte, confermando, tuttavia, il permanere di elevati contrasti tra le parti, asseritamente imputabili al profilo caratteriale della ricorrente, come delineato all'esito della CTU esperita nel procedimento già tenutosi dinanzi all'intestato Tribunale, e a condotte della stessa che avrebbe proposto denunce querele per presunte aggressioni mai verificatesi, in una occasione nella quale sarebbe stata la stessa Xxx ad urtare violentemente con il motociclo la vettura nella quale si trovava il resistente insieme con la figlia. Il resistente ha, quindi, chiesto che previo espletamento degli opportuni accertamenti fosse disposto l'affidamento della minore a sé, ovvero fermo l'affidamento condiviso ne fosse disposta la collocazione prevalente presso l'abitazione paterna, ed in via ulteriormente subordinata, nel caso di conferma delle modalità di affidamento in essere ha chiesto la rideterminazione delle modalità di frequentazione padre figlia in modo da rendere meno frequenti i contatti tra le parti. Il resistente ha rappresentato di essere disoccupato, e a

fronte di presunti maggiori redditi della XXX, ha chiesto la riduzione a metà (da € 200,00 ad € 100,00 mensili) del contributo mensile posto a suo carico per il mantenimento della figlia.

All'udienza dell'11.4.2016, fissata dopo una serie di rinvii per la mancata corretta notifica alla controparte del ricorso introduttivo, sono comparse le parti dichiarando: la ricorrente di percepire redditi come baby sitter per circa 600,00 mensili e di essere proprietaria del 50% di due immobili in Roma; il resistente di essere disoccupato e di essere proprietario del 100% dell'immobile di abitazione in Roma. Le parti hanno rappresentato di seguire percorsi individuali presso i servizi sociali di rispettiva residenza, lamentando profonde difficoltà di comunicazione e difficoltà per ogni scelta attinente la figlia, quale quella relativa alla frequentazione di attività extrascolastica (frequentando la minore con la madre corsi di danza non frequentati nei periodi di permanenza presso il padre), la scelta relativa all'iscrizione scolastica (contrastanti in merito al tempo scuola: pieno secondo la madre, senza tempo pieno secondo il padre), esponendo la presenza di denunce penali reciproche. All'esito dell'udienza è stato disposto che il Servizio Socio assistenziale, al quale era stato demandato in forza del decreto dell'intestato Tribunale del 2014, il compito di monitorare il nucleo familiare, redigesse una relazione per rappresentare la situazione della minore, delle parti, e per suggerire interventi, acquisendo altresì informazioni in merito ad eventuali procedimenti instaurati dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. Alla successiva udienza a fronte della richiesta delle parti per intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, veniva disposto differimento. All'udienza dell'11 luglio 2016 preso atto delle dichiarazioni delle parti in merito al fallimento del tentativo di comporre il conflitto in essere, acquisita la relazione del servizio sociale, preso atto della trasmissione a cura della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del fascicolo del relativo procedimento, concessi alle parti termine per note repliche e per depositi documentali, la decisione è stata rimessa al Collegio.

Osserva il Collegio

La elevatissima conflittualità genitoriale risulta pienamente accertata.

Entrambe le parti hanno rappresentato la totale incomunicabilità, anche per scelte fondamentali attinenti la vita della figlia. Dalla CTU, espletata nel corso del procedimento all'esito del quale venne emesso il provvedimento del 2/20 maggio 2014, sono emerse profonde criticità psico caratteriali di entrambe le parti richiamate nel decreto suddetto.

Il tempo trascorso e gli interventi proposti dal servizio sociale, cui era stato demandato il compito di sostegno e monitoraggio del nucleo familiare, non hanno sortito alcun miglioramento della difficile situazione. I percorsi di mediazione proposti non sono proseguiti a causa della elevata conflittualità, neppure è stato intrapreso il percorso di sostegno alla genitorialità per il quale concordemente le parti avevano chiesto di differire la decisione nel presente procedimento.

Nella relazione del servizio socio assistenziale del Municipio Roma VI, redatta in data 10.3.2016 e trasmessa prima alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e successivamente all'intestato Tribunale, si legge *“la situazione oggi continua ad essere estremamente complessa, l'interazione tra la coppia è di tipo conflittuale, con assenza di collaborazione e ogni comunicazione avviene in forma scritta. La signora Xxx qualche tempo fa comunicava spesso per iscritto la servizio di presunte aggressioni subite da parte del signor Xxx, in una occasione anche alla presenza della figlia, e nel dicembre 2014 ha effettuato un accesso al pronto soccorso dal quale emerge una diagnosi di “contusioni multiple, contratture dei muscoli del collo” mentre il signor Xxx riferisce di essere stato aggredito dalla signora e da sua madre. La coppia chiede spesso l'intervento del Servizio soprattutto per quanto riguarda le visite padre figlia.....Nel corso dell'indagine sociale sono emerse diverse criticità, entrambi si presentano ai colloqui dotati di fogli sui quali appuntano i fatti da riferire e si soffermano molto a descrivere le carenze dell'altro genitore. Il padresi sofferma spesso a descrivere la signora definendola “borderline”, raccontando fatti del passato quali i presunti e numerosi aborti ai quali la signora si sarebbe sottoposta e la sua pregressa e presunta assunzione di sostanze stupefacenti...La signora...da una parte dichiara la sua preoccupazione per i comportamenti che Xxx ha nei suoi confronti, a suo dire appresi dal padre, ma dall'altra afferma che la bambina è serena ed esprime il suo desiderio di non allontanarla dal padre, garantendole la presenza paterna.”.*

Il servizio ha acquisito informazioni dalla pediatra della bambina, nonché dal servizio ASL in merito alla situazione psicologia della minore a fronte delle dichiarazioni dei genitori tese a rappresentare situazioni di malessere della figlia (comportamenti verbalmente aggressivi nei confronti della madre riferiti dalla ricorrente e problemi di salute di asserita origine psicosomatica riferiti dal padre). Da entrambi tali accertamenti è emersa la mancanza di *“segni di alterazioni significative dello sviluppo della minore”*, a fronte dell'evidenziazione della forte conflittualità della coppia.

Dall'ascolto della minore compiuto dai rappresentanti del Servizio emerge che: *“La minore è apparsa serena e con spensieratezza ha iniziato a colorare alcune immagini fornite ...Rispetto ai genitori ha riferito che si diverte molto con entrambi e che le piacerebbe che vivessero tutti insieme ma “mamma e papà non vanno d'accordo”. Rispetto al calendario degli incontri con il padre Xxx riferisce di non sapere quando deve andare da lui affermando “io questa sera non so dove dormirò”.*

Nelle conclusioni i responsabili del servizio hanno evidenziato la complessità della situazione, causata dalla forte conflittualità esistente nella coppia che impedisce qualsiasi tipo di lavoro congiunto, avendo rilevato difficoltà di gestione rispetto alla scelta della scuola, delle attività extrascolastiche, delle visite pediatriche, dei trattamenti sanitari. All'esito del monitoraggio i responsabili del servizio hanno concluso rappresentando di essere *“impossibilitati ad effettuare qualsiasi altro tipo di intervento. La forte conflittualità esistente*

tra la coppia e la poca disponibilità ad accogliere suggerimenti e consigli rende l'intervento del Servizio come un mero contenitore di sfoghi di entrambe le parti. Si ritiene pertanto che possa essere utile l'intervento di un tutore che possa prender le decisioni migliori per la tutela della minore".

Nel fascicolo trasmesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni si rilevano le numerose denunce reciproche per presunti atti di aggressione verbali o fisiche o per presunte inottemperanze alle modalità di affidamento previste del decreto del 2014.

L'alta conflittualità tra le parti impone di disporre, secondo quanto indicato nella relazione del servizio sociale, la sospensione della responsabilità genitoriale delle parti con conseguente nomina di tutore da individuare nel Sindaco pro tempore del Comune di Roma o in suo delegato.

La totale incomunicabilità tra le parti emersa in tutti gli accertamenti compiuti ed evidente nelle corso delle udienze, impedisce una corretta gestione del ruolo genitoriale. Il fallito tentativo di attribuire ai genitori il loro ruolo con il sostegno e la mediazione del competente servizio socio assistenziale impone l'attuazione di interventi più incisivi. La mancata possibilità di attribuire all'uno o all'altro genitore la responsabilità della situazione di conflitto impedisce di disporre affidamento esclusivo ad una delle parti. Data la tensione in essere, i profili caratteriali e psicologici delle parti (come delineati dalla CtU elaborata nel corso del precedente giudizio ed acquisita in atti) , considerando la mancata accettazione del ruolo dell'altro genitore (al di là delle vuote affermazioni verbali), un affidamento esclusivo potrebbe comportare il rischio di esclusione dalla vita della minore del genitore non affidatario. Inoltre, l'affidamento esclusivo impone una valutazione di idoneità genitoriale in capo ad uno dei genitori a fronte di una positiva valutazione del ruolo dell'altro. Nel caso di specie, i responsabili del servizio sociale e la CTU nominata nel precedente procedimento non hanno indicato in nessuno dei genitori quello in grado di assicurare la corretta crescita della minore; entrambe le parti pur connotate da elevatissime criticità caratteriali e da evidenti limiti che impediscono una serena gestione della co-relazione genitoriale, hanno un positivo rapporto della minore essendo invece totalmente incapaci di condividere la genitorialità.

Al fine di sollevare la minore dalla permanenza in un eterno conflitto fatto di recriminazioni reciproche, con elevato rischio di accrescimento del conflitto, potenzialmente idoneo a provocare aggressioni fisiche (rimessa all'autorità penale l'accertamento delle eventuali responsabilità per le condotte allegate reciprocamente e oggetto di denunce), occorre sospendere la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori che hanno posto in essere condotte pregiudizievoli per la minore, e disporre la nomina di un tutore che eserciti la responsabilità genitoriale in luogo delle parti assumendo ogni decisione di maggiore rilevanza relativa alla minore e demandando ai genitori la sola amministrazione ordinaria nei periodi di permanenza della minore presso ciascuno.

Per quanto esposto visti gli art. 333 e 337 ter, c.c., deve essere disposta la sospensione della responsabilità genitoriale di XxxXxx e XxxXxx nei confronti della loro figlia Xxx Xxx, con conseguente nomina di tutore, attribuendo allo stesso l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sulla minore per tutte le questioni straordinarie e di particolare rilevanza, attinenti alle scelte scolastiche, medico sanitarie, ludico ricreative, sportive etc., con esclusione da tali scelte dei genitori.

A fronte della sospensione dalla responsabilità genitoriale della madre e del padre, la titolarità e l'esercizio della responsabilità genitoriale deve essere attribuita ad un tutore individuato nel Sindaco pro tempore del Comune di Roma (o di suo delegato). Il presente provvedimento deve essere trasmesso al giudice tutelare per quanto di competenza.

Quanto al collocamento prevalente della minore, la situazione della stessa, comunque serena malgrado le incontenibili tensioni tra i suoi genitori, impone di mantenere l'attuale assetto con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre. Deve, invece, essere prevista una diversa regolamentazione della modalità di frequentazione padre figlia, al fine di ridurre al minimo i contatti tra le parti per evitare che divengano, come in passato, occasioni di scontro con gravissima destabilizzazione della minore costretta ad assistere a diverbi tra i genitori.

Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola nonché un giorno la settimana da individuare in mancanza di diverso accordo nel martedì dall'uscita della scuola fino al giorno successivo con accompagnamento a scuola nei fine settimana in cui il padre ha con sé la minore, e nella settimana successiva dal martedì all'uscita di scuola fino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola; nei periodi non scolastici il padre potrà prelevare la minore dalla casa della madre la mattina alle ore 10.00 nei giorni indicati e accompagnarla la mattina alle ore 10.00 nei giorni già individuati; per i periodi di vacanza potrà tenere con sé la figlia secondo le modalità indicate in dispositivo con un ampliamento delle frequentazioni padre figlia in considerazione dell'aumentata età della minore. Le modalità di frequentazione così determinate potranno essere mutate solo previo assenso scritto del tutore, al quale è demandata la possibilità di compiere modificazione dei giorni indicati in considerazione di future esigenze della figlia o dei genitori.

In considerazione delle tensioni che secondo i rappresentanti dei servizi sociali si sono create per i recuperi delle frequentazioni padre figlia in caso di malattia della minore, deve essere previsto che la figlia permanga nell'abitazione materna solo qualora il pediatra (o il medico del Servizio Sanitario) certifichi la presenza di uno stato di malattia che impedisca il trasferimento della figlia nell'abitazione del padre, potendo nelle altre ipotesi la minore permanere nell'abitazione paterna anche in presenza di problemi di salute non tali da impedire il trasporto della minore da un'abitazione all'altra. E' demandata al tutore la valutazione di tale situazione cui ciascun genitore potrà rivolgersi inviando idonea documentazione medica. Eventuali recuperi saranno rimessi alle valutazioni del tutore che potrà consentirli quando lo

stato di malattia della minore abbia compromesso la continuità della relazioni padre figlia.

Quanto alle rispettive e contrapposte richieste di carattere economico non risulta provata da alcuna delle parti una sostanziale modifica delle condizioni economico reddituali dell'altra parte tale da indurre ad operare mutamenti rispetto alle condizioni di mantenimento della minore già statuite nel decreto emesso dall'intestato Tribunale in data 2/22 maggio 2014. In particolare la ricorrente continua a percepire redditi da attività di baby sitter pari ad € 600 circa e a essere proprietaria del 50% di due immobili; il resistente dichiaratosi disoccupato (come nel precedente procedimento), pur avendo piena capacità lavorativa non essendo stata allegata alcuna invalidità, nel 2014 è divenuto proprietario del 100% della casa di abitazione asseritamente acquisita con i proventi della alienazione di altro immobile venduto nel 2011 per € 238.000,00, non risultando provato il prezzo di acquisto del nuovo immobile, e dunque l'eventuale presenza di plus valenze; dall'esame degli estratti della carta prepagata (il cui estratto conto è stato depositato con riferimento ad un limitatissimo lasso temporale) risultano tuttavia degli accrediti di provenienza non specificata (il ricorrente ha in udienza riferito genericamente di aiuti dei genitori).

Le spese del procedimento in considerazione della materia trattata e delle ragioni della decisione devono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Collegio, non definitivamente pronunciando,

dispone la sospensione della responsabilità genitoriale di XxxXxx e XxxXxx nei confronti della figlia XxxXxx, nata a Roma 21.10.2010;

nomina tutore di XxxXxx, nata a Roma 21.10.2010 il Sindaco pro tempore del Comune di Roma o suo delegato;

dispone che fermo il collocamento prevalente della minore presso l'abitazione della madre, il padre possa vederla e tenerla: a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola nonché un giorno la settimana da individuare in mancanza di diverso accordo nel martedì dall'uscita della scuola fino al giorno successivo con accompagnamento a scuola nei fine settimana in cui il padre ha con sé la minore, e nella settimana successiva dal martedì all'uscita di scuola fino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola; nei periodi non scolastici il padre potrà prelevare la minore dalla casa della madre la mattina alle ore 10.00 nei giorni indicati e accompagnarla la mattina alle ore 10.00 nei giorni già individuati; per metà delle festività natalizie la minore permarrà con ciascun genitore ad anni alterni, dall'uscita di scuola dell'ultimo giorno prima delle vacanze al 30 dicembre alle ore 19,00, e dal 30 dicembre alle ore 19,00 al primo giorno di ripresa scolastica con accompagnamento a scuola; le vacanze pasquali ad anni alterni dal primo giorno della cessazione delle lezioni alla ripresa delle lezioni con accompagnamento a scuola;

nel periodo di vacanza estive ad anni alterni dal 1 luglio alle ore 9.00 al 15 luglio alle ore 19.00 e dal 1 agosto alle ore 9.00 al 16 agosto alle ore 19.00, ovvero dal 15 luglio alle ore 19.00 al 1 agosto alle ore 9 o dal 16 agosto alle ore 19,00 al 1 settembre alle ore 9.00; per la altre festività scolastiche (dalle ore 9 alle ore 20,30) e per il compleanno della minore ad anni alterni. Le modalità di frequentazione così determinate potranno essere mutate solo previo assenso scritto del tutore, al quale è demandata la possibilità di compiere modificazione dei giorni indicati in considerazione di future documentate esigenze della figlia o dei genitori, nonché di determinare eventuali recuperi in caso di malattia della minore secondo quanto indicato in motivazione;

rigetta le domande di modifica dell'assegno di mantenimento posto a carico del resistente formulate da entrambe le parti;

spese di giudizio interamente compensate.

Dispone la trasmissione del presente provvedimento al tutore (Sindaco pro tempore del Comune di Roma), al Giudice Tutelare presso l'intestato Tribunale per quanto di competenza, al Servizio Socio assistenziale del Comune di Roma VI Municipio di Roma Capitale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2016.

Il Presidente
Dott.ssa Franca Mangano